

Civile Ord. Sez. 6 Num. 7096 Anno 2019

Presidente: FRASCA RAFFAELE

Relatore: OLIVIERI STEFANO

Data pubblicazione: 12/03/2019

### ORDINANZA

sul ricorso [redacted] proposto da:

COMUNE [redacted] persona del Sindaco pro tempore, C.U. + C.I.  
elettivamente domiciliato in [redacted] presso lo  
studio dell'avvocato [redacted] rappresentato e difeso  
dall'avvocato [redacted];

**- ricorrente -**

**contro**

[redacted], elettivamente domiciliato [redacted]  
[redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted] rappresentato e  
difeso dall'avvocato [redacted];

**- controricorrente -**

1

RG n.18926/2016  
ric. Comune Castelvetro c/ Li Causi Vito +1

Cons. est.  
Stefano Olivieri

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

9559  
18





lavori stradali commissionati da quest'ultima erano stati eseguiti in piena autonomia dalla ditta appaltatrice [redacted] non convenuta in giudizio, unica responsabile della situazione di pericolo determinata dall'omesso ripristino del manto asfaltato e della mancata segnalazione della buca.

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dal Comune di [redacted] con un unico motivo articolato in plurime censure.

Hanno resistito con controricorso [redacted] nonché [redacted].

La causa è stata ritenuta definibile mediante procedimento in camera di consiglio, in adunanza non partecipata, ai sensi degli artt. 375 co1 nn. 1) e 5) e 380 bis c.p.c., essendo formulata proposta di inammissibilità del ricorso.

Entrambi i resistenti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..

**Ritenuto:**

Preliminarmente va disposto lo stralcio della memoria illustrativa depositata in Cancelleria dal resistente [redacted] a mezzo posta.

In tema di giudizio di cassazione, le memorie ex art. 380 bis c.p.c., se depositate a mezzo posta, devono essere dichiarate inammissibili, tanto che nulla in esse proposto possa essere preso in considerazione, non essendo applicabile l'art. 134 disp. att. c.p.c. in quanto previsto esclusivamente per il ricorso ed in controricorso (cfr. Corte cass. Sez. 2, *Ordinanza n. 182 del 04/01/2011*; id. Sez. 2, *Sentenza n. 7704 del 19/04/2016*; id. Sez. 6 - 3, *Ordinanza n. 8835 del 10/04/2018*).

Il Comune ricorrente, con l'unico motivo, censura la sentenza per violazione dell'art. 2051 c.c., in relazione all'art. 360co1 n. 3 c.p.c., nonché per omesso esame di fatto decisivo ex art. 360co1 n. 5 c.p.c.



L'unico argomento svolto nell'ambito della esposizione dal Comune si incentra sulla erronea considerazione da parte del Giudice di appello del rapporto di custodia tra l'ente pubblico ed il bene, in quanto: a) i lavori riguardavano un intervento di urgenza su cavi elettrici, non di competenza del Comune; b) [REDACTED] era concessionaria di suolo pubblico essendo collocati i cavi nel sottosuolo in forza di diritto di servitù coattiva.

Il motivo, come formulato ed argomentato nella esposizione, è inammissibile, non essendo dato distinguere quale sia il vizio di legittimità, tra quelli denunciati in rubrica, cui debbano riferirsi gli argomenti svolti.

Osserva il Collegio che, se la cumulativa denuncia, con il medesimo motivo, di vizi attinenti alle ipotesi previste dall'art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5) c.p.c. (idest : formulazione di un singolo motivo articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo), non impedisce l'accesso del motivo all'esame di legittimità allorché esso, comunque, evidenzia distintamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie (ex art. 360co1 n. 3 c.p.c.), ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (ex art. 360co1 n. 5 c.p.c.), così da consentire alla Corte di individuare agevolmente ciascuna autonoma critica formulata alla sentenza impugnata in relazione ai diversi vizi di legittimità contestati in rubrica (cfr. Corte cass. Sez. 2, *Sentenza n. 9793 del 23/04/2013*; id. Sez. U, *Sentenza n. 9100 del 06/05/2015*), diversamente, il motivo "formalmente unico" ma articolato in plurime censure di legittimità, si palesa inammissibile tutte le volte in cui l'esposizione contestuale dei diversi argomenti a sostegno di entrambe le censure non consenta di discernere le ragioni poste a fondamento, rispettivamente di ciascuna di esse: in tal caso, infatti, le questioni formulate indistintamente nella esposizione del motivo e concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo ed in genere il merito della causa,

4



costringerebbero il Giudice di legittimità ad operare una indebita scelta tra le singole censure teoricamente proponibili e riconducibili ai diversi mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ., non potendo sostituirsi la Corte al difensore per dare forma e contenuto giuridici alle doglianze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr. Corte cass. Sez. 1, *Sentenza n. 19443 del 23/09/2011*; id. Sez. 1, *Sentenza n. 21611 del 20/09/2013*), trattandosi di compito riservato in via esclusiva alla parte interessata, come emerge dal combinato disposto degli artt. 360 e 366co1 n. 4 c.p.c. (cfr. Corte cass. Sez. 3, *Sentenza n. 18242 del 28/11/2003* id. Sez. 1, *Sentenza n. 22499 del 19/10/2006*; id. Sez. 1, *Sentenza n. 5353 del 08/03/2007*; id. Sez. 3, *Sentenza n. 18421 del 19/08/2009*; id. Sez. 1, *Sentenza n. 19443 del 23/09/2011*; id. Sez. 3, *Sentenza n. 3248 del 02/03/2012*).

In ogni caso, anche a volere riferire gli argomenti al vizio per "errore di fatto" ex art. 360co1 n. 5 c.p.c., è appena il caso di rilevare che il Comune non indica alcun "*fatto storico decisivo*" omesso nella valutazione del materiale istruttorio compiuta della Corte d'appello.

Quanto alla circostanza che ██████ fosse titolare di un diritto di servitù coattiva (per passaggio di cavi interrati nella strada pubblica), in virtù di un rapporto di concessione di suolo pubblico disciplinato da norme regolamentari, premesso che la questione non risulta sia stata dedotta ed esaminata in contraddittorio nel corso dei gradi di merito, e premesso che il Comune neppure specifica quando sia stato prodotto in giudizio l'atto di concessione, né ove lo stesso possa essere reperito negli atti processuali, in palese violazione della prescrizione dell'art. 366co1 n. 6 c.p.c., è appena il caso di rilevare che quando anche l'atto di concessione fosse da individuare nel "*titolo costitutivo del diritto reale parziario*", tale diritto non comporterebbe, comunque, il venire meno del rapporto di custodia tra il bene e l'ente locale proprietario, non



potendo ritenersi trasferita all'██████, stante il carattere limitato del titolo, la piena ed esclusiva disponibilità e gestione della strada pubblica, laddove questa -ove interessata da lavori di appalto commissionati dalla società titolare del diritto di servitù coattiva- sia rimasta aperta al traffico dei veicoli e dei pedoni. Come, infatti, costantemente affermato da questa Corte, in tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente, salva l'eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale (giurisprudenza consolidata: Corte cass. Sez. 3, *Sentenza n. 15383 del 06/07/2006*; id. Sez. 3, *Sentenza n. 20825 del 26/09/2006*; id. Sez. 3, *Sentenza n. 12425 del 16/05/2008*; id. Sez. 3, *Sentenza n. 12811 del 23/07/2012*; id. Sez. 3, *Sentenza n. 15882 del 25/06/2013*).

Del tutto inconferenti sono i richiami giurisprudenziali contenuti nel ricorso.

Il precedente di Corte cass. Sez. 3, *Sentenza n. 9309 del 08/06/2012*, non concerne, infatti, danni subiti dagli utenti della strada pubblica, sibbene danni lamentati per la interruzione del servizio di somministrazione idrica ed in tal caso, infatti, mancano i presupposti stessi della responsabilità del custode, a nulla rilevando che le tubazioni danneggiate si trovassero interrate al di sotto di una strada comunale. Del pari impropriamente richiamato è il precedente

6



di Corte cass. Sez. 3, *Sentenza n. 23562 del 11/11/2011* che attiene alla responsabilità dell'ente o società concessionaria, nella specie [REDACTED] in relazione alle strade e autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti all'ente proprietario.

Peraltro proprio il precedente da ultimo indicato, seguito da numerosi altri, viene ad affermare un principio di diritto controproducente alla tesi difensiva sostenuta dal Comune.

Ed infatti, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benché non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione, ha l'obbligo di vigilare affinché dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada, nonché - ove, invece, esse si verificano - quello di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere, sicché è in colpa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1176, secondo comma, cod. civ. e 2043 cod. civ., qualora, pur potendosi avvedere con l'ordinaria diligenza della situazione di pericolo, non l'abbia innanzitutto segnalata ai proprietari del fondo, né abbia adottato altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione (cfr. Corte cass. Sez. 3, *Sentenza n. 22330 del 22/10/2014*; id. Sez. 3 - , *Ordinanza n. 6141 del 14/03/2018*), principi che lo stesso Comune appare condividere laddove, nel ricorso, ammette che rimaneva, comunque, affidata alla Amministrazione locale l'attività "finalizzata ad accertare, una volta ricevuta la comunicazione di fine lavori del [REDACTED], il corretto adempimento all'obbligo formalmente assunto dalla s.p.a. in ordine al ripristino a regola d'arte della sede stradale".

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il Comune ricorrente va condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, non venendo in questione, in assenza di proposizione di



ricorso incidentale, il regolamento delle spese di primo e secondo grado, come è stato definito dal Giudice di appello con statuizione divenuta irrevocabile.

**P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di E-Distribuzione s.p.a. in Euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, ed in favore di [REDACTED] in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv [REDACTED] dichiaratosi antistatario.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.